

Sintesi del documento

Le nuove possibilità di tutela legale che attualmente risultano disponibili per ogni consumatore europeo danneggiato da un prodotto che la legislazione consente, per questo, di qualificare come difettoso

Con tale documento vengono determinati e presi in esame i molteplici aspetti di tipo legislativo, normativo, produttivo e giudiziario che attualmente, in conformità a quanto prescritto dalle Direttive Comunitarie riguardanti la

Responsabilità Civile Prodotti

Sicurezza Generale dei Prodotti

*risultano a disposizione di ogni utente europeo il quale, danneggiato da un prodotto **legislativamente difettoso** (cioè non rispondente alla **normativa comunitaria di armonizzazione**) nei 10 anni successivi alla sua messa in commercio, voglia ottenere dal fabbricante un equo risarcimento del danno subito.*

La conseguenza di tale azione giudiziaria comporta però attualmente, per il produttore del manufatto, di ritrovarsi con quasi certezza oggetto di una sentenza di condanna.

Come ciò possa avvenire, nonché l'estrema gravità delle conseguenze di carattere commerciale e finanziario che per esso derivano da tale giudizio, risultano essere i contenuti del presente documento.

Documento emesso il 6 marzo 2017

Redattori della presente sintesi

Ing. Alberto PASQUALI

Membro Emerito dell' ISO (Organismo Mondiale della Normazione) nel Comitato Tecnico Internazionale ISO TC176 / SC2 / SPOTG, responsabile dell'emissione della norma internazionale sulla Qualità ISO 9001.

Prof. Dott. Benito MELCHIONNA

Procuratore Generale Aggiunto Emerito della CORTE ITALIANA DI CASSAZIONE

La scoperta e le conseguenze

Presso la Scuola d'Ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna un comitato tecnico-scientifico multidisciplinare, composto congiuntamente da professori universitari ed esperti internazionali, ha recentemente scoperto un nuovo percorso legale (definendone ogni aspetto di tipo legislativo, legale, normativo e produttivo) per l'applicazione, in tribunale, della *Responsabilità Civile Prodotti*

Tale procedimento legale, utilizzato da un consumatore europeo danneggiato da un prodotto difettoso nella causa giudiziaria di risarcimento intentata contro il suo fabbricante, gli consente ora di ottenere dal giudice (con rapidità e quasi certezza) una sentenza di condanna del produttore.

Questo verdetto comporterà per esso:

- sia l'obbligo del risarcimento del danno provocato al consumatore dal suo manufatto difettoso,
- sia l'assoluta impossibilità di continuare a mettere sul mercato quella tipologia di prodotto fino a che non sia in grado di fornire, alle autorità competenti, prova oggettiva di essere divenuto in grado di realizzare unicamente prodotti rigorosamente conformi alle prescrizioni cogenti della *normativa comunitaria di armonizzazione*.

La scoperta di questo nuovo percorso legale chiude definitivamente il periodo temporale (durato comunque oltre trent'anni) della "sostanziale mancata applicazione" di questa Direttiva Comunitaria, da parte di un qualsiasi cittadino europeo danneggiato da un prodotto nei 10 anni successivi al suo acquisto.

La motivazione di tale sentenza è costantemente la stessa, e cioè l'incapacità del fabbricante di arrivare oggettivamente a dimostrare che, al momento della messa in commercio del prodotto, risultava valida per esso la *presunzione di conformità* alla *normativa comunitaria di armonizzazione*.

Gli elementi giuridico-normativi presi in esame

Gli elementi giuridico-normativi che, presi in esame dal comitato tecnico-scientifico multidisciplinare, hanno consentito la scoperta del nuovo contesto giuridico, possono essere così sintetizzati:

- Direttiva sulla "Responsabilità Civile Prodotti" (molto simile alla legge "*Consumer Protection Act*" in vigore negli stati Uniti fin dal 1963), emessa da parte dell'Unione Europea il 25 luglio 1985.
Con tale Direttiva si stabilisce il principio giuridico della responsabilità del produttore indipendentemente dalla sua colpa, per cui esso è tenuto a risarcire il consumatore danneggiato da un suo prodotto difettoso a prescindere dalla sua eventuale negligenza.
- Per quanto tale Direttiva sia stata emessa per fornire ai cittadini europei un efficiente ed efficace strumento di tutela, nei primi 20 anni dalla sua pubblicazione solo raramente si è arrivati, in tribunale, ad ottenere una sentenza di condanna del produttore.

Ciò era dovuto al fatto che i giudici europei interpretavano, in modo strettamente letterale, la parte del testo legislativo della Direttiva qui di seguito riportato:

- *il danneggiato deve dimostrare il difetto, il danno subito, ed il nesso causale,*
- *il produttore deve fornire prova oggettiva della sua non responsabilità per il danno capitato all'utilizzatore del suo prodotto, dimostrando che il difetto indicato dal danneggiato non era presente nel manufatto al momento della sua messa in circolazione.*

Ma per arrivare a *dimostrare il difetto*, il consumatore deve avere una conoscenza sufficientemente precisa dei processi industriali con cui il prodotto viene realizzato in modo da poter determinare, con sufficiente precisione, la causa o l'insieme di cause che, con il loro manifestarsi, hanno determinato l'insorgere del difetto, cosa questa per esso estremamente difficile se non praticamente impossibile.

- Nel 2007 però, questo modo di interpretare la legge subisce in Italia un cambiamento radicale con l'emissione, da parte della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, della sentenza n° 20985 del 8 ottobre 2007, con la quale si afferma il principio giurisprudenziale per cui :

Il comportamento anomalo del prodotto durante il suo utilizzo è prova legalmente sufficiente per ritenere che questo fosse già oggettivamente difettoso al momento della sua immissione sul mercato.

Con tale massima giurisprudenziale non è quindi più necessario dimostrare con precisione il "difetto" presente nel prodotto, ma unicamente dare prova del suo "comportamento anomalo" per stabilirne, legislativamente, la difettosità "fin dalla sua messa in commercio".

Come indicato nella 4° Relazione della Commissione Europea sull'applicazione della Direttiva sulla Responsabilità Civile Prodotti, il concetto giuridico per cui la presenza di un difetto in un prodotto è dimostrabile tramite il suo comportamento anomalo è presente non solo nella giurisprudenza italiana, ma anche in quella di altri Stati Membri come la Francia, il Belgio e la Spagna.

Una volta superato in tribunale la dimostrazione del difetto da parte del danneggiato ben pochi produttori sarebbero attualmente in grado di fornire prova oggettiva della presunzione di conformità del loro prodotto alla normativa comunitaria di armonizzazione, cosa che invece è prescritta anche nella "norma armonizzata" ISO 9001, dove viene esplicitamente definito che:

Una delle prescrizioni a cui deve rispondere un sistema qualità è il rispetto dei requisiti cogenti applicabili, specialmente a quelli legislativi (statutory) e quelli regolamentari (regulatory).

La conoscenza del verdetto di colpevolezza del produttore provocherebbe in oltre, in molti clienti della sua società, un'immagine così sfavorevole della sua organizzazione da ritenere opportuno di effettuare i loro acquisti presso altri fabbricanti, con tutte le conseguenze estremamente negative di tipo commerciale e finanziario che, una tale decisione, comporterebbe per la sua struttura produttiva.

Dell'estrema difficoltà del produttore di dimostrare la sua non responsabilità di quanto capitato all'utente danneggiato ne sembra convinta, in linea di massima, anche la Commissione Europea in quanto, nella sua 4° relazione sull'applicazione della Direttiva, riscontra che :

Qualora non sussistano dubbi in merito al difetto, al danno ed alla connessione causale (cioè la dimostrazione che la legge pone a carico del danneggiato), i reclami vengono risolti in sede extragiudiziale, con un rapido risarcimento delle vittime per quanto riguarda i danni subiti.

- Nella Direttiva sulla Responsabilità Civile Prodotti il legislatore, oltre a prestabilire che debba essere il danneggiato a dare dimostrazione dell'esistenza del difetto, afferma però anche che :
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che da esso ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze

Di tale precisazione legislativa non ne è però mai stata compresa l'importanza né da parte della classe forense né da quella giudicante, per cui non è mai stato previsto il suo impiego in ambito giudiziario.

Il Comitato Tecnico Scientifico multidisciplinare

Questo stretto legame legislativo tra prodotto difettoso e mancanza di sicurezza coinvolge di fatto, nell'applicazione operativa della Direttiva sulla Responsabilità Civile Prodotti, anche la legislazione comunitaria riguardante la Sicurezza Generale dei Prodotti, condizione questa risultata alla base dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico multidisciplinare, costituitosi presso il Dipartimento Elettrico della Scuola d'Ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna, i cui componenti sono evidenziati in allegato.

La conclusione positiva di tale attività si è resa in oltre possibile anche per la stretta collaborazione con il :

- Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di URBINO
(Prof.ssa Elisabetta RIGHINI e Dott.ssa Novella IEZZI)
- Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università degli Studi di URBINO
(Prof. Tonino PENCARELLI e Dott.ssa Linda GABBIANELLI)

Gli elementi fondamentali della “Sicurezza Generale dei Prodotti”

Gli elementi fondamentali della legislazione europea sulla *sicurezza generale dei prodotti* che risultano essere di maggiore interesse per la tutela dei consumatori, possono essere così sintetizzati:

- 1) *La Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa alla “responsabilità civile prodotti”, si applica tra l'altro ai prodotti non conformi alla normativa comunitaria di armonizzazione.*
- 2) *I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato comunitario unicamente prodotti che siano sicuri, cioè conformi alle specifiche disposizioni normative comunitarie che ne disciplinano la sicurezza.*
- 3) *I prodotti immessi sul mercato non debbono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni quando vengano installati, mantenuti ed utilizzati per gli usi cui sono destinati (condizione quest'ultima che sancisce legislativamente la non accettabilità di un “comportamento anomalo”).*
- 4) *La normativa comunitaria di armonizzazione prevede che, l'utilizzo delle “norme armonizzate”, fornisca la “presunzione di conformità” ai “requisiti essenziali di sicurezza” prestabiliti dall'Unione Europea. I fabbricanti sono responsabili del fatto che i loro prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui alle norme armonizzate per essi di riferimento.*
- 5) *Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate al fine di vietare o limitare l'immissione del prodotto sul mercato, come pure di il suo ritiro od il suo richiamo, risultino tempestivamente ritirate o modificate non appena l'operatore economico dimostri di aver preso provvedimenti efficaci.*

Il documento completo emesso dal comitato Tecnico Scientifico

Per tutti quegli altri elementi di fondamentale importanza per una esaustiva comprensione di tutti i risvolti giuridici, normativi, legali e produttivi riguardanti la *Responsabilità Civile Prodotti*, tra cui:

- *il fatto che possa essere considerato legislativamente produttore, oltre al fabbricante, anche l'importatore e tutti gli anelli della catena commerciale che sono intervenuti per consentire all'utente l'acquisto del prodotto,*
- *l'importanza del riferimento, in tribunale, alle prescrizioni contenute nella norma armonizzata ISO 9001,*
- *il modo operativo a cui si deve attenere lo studio legale del danneggiato nella gestione dell'attività processuale per ottenere un esito favorevole al suo cliente,*
- *la possibilità, da parte del produttore condannato in tribunale, di aprire a sua volta un'azione di rivalsa per i danni subiti sia contro il consulente che gli ha messo a punto il sistema qualità che contro l'organismo di certificazione che ne ha attestato la conformità alla norma ISO 9001,*

fare riferimento a quanto riportato nel documento completo emesso dal Comitato Tecnico Scientifico il 16 giugno 2016, e scaricabile dal portale dell'Associazione Europea E.L.I.T.E., all'indirizzo Internet:

<http://www.elitelaboratory.eu/documenti-integrativi-della-tematica/>

L'intervento della Commissione Europea

Il 13 dicembre 2016 tale documento è stato inviato anche all'attenzione della Commissione Europea la quale, il 10 gennaio 2017, ha aperto una *consultazione pubblica* sulla tematica della “Responsabilità Civile Prodotti”, avente come argomento :

The rules on liability of the producer for damage caused by a defective product
(Le prescrizioni sulla responsabilità del produttore per il danno causato da un prodotto difettoso)

Con essa la Commissione vuole determinare l'attuale effettivo stato di adeguatezza del testo legislativo, della sua possibilità e/o difficoltà di utilizzo, nonché della sua effettiva capacità di assicurare un giusto equilibrio tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori.

Il nostro documento, fornendo a tali tematiche adeguate e dettagliate risposte, potrà essere sicuramente di grandissima utilità per la Commissione, non solo nella determinazione di un'efficace visione complessiva della problematica, ma anche nella determinazione delle successive decisioni da prendere per garantire quanto più possibile alle P.M.I. europee di rimanere costantemente competitive sul mercato comunitario.



European **L**aboratory for **I**ndustrial and **T**erritorial **E**xcellence
Laboratorio europeo per l'eccellenza industriale e territoriale
Laboratoire européen pour l'excellence industrielle et territoriale

I membri del Comitato Tecnico Scientifico multidisciplinare

Prof. Ing. Mario RINALDI

Presidente AEIT (Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazione)

Vice-Presidente del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)

Membro del Consiglio di Presidenza dell'Associazione Italiana IMQ (Istituto Marchio di Qualità)

Ing. Alberto PASQUALI

ISO (Organismo Mondiale della Normazione) - Membro Emerito del Comitato Tecnico Internazionale ISO TC176/SC2/SPOTG, responsabile dell'emissione e del costante aggiornamento della norma internazionale sulla Qualità ISO 9001.

Presidente della Società MACROSISTEMI (Laboratorio di Ricerca altamente qualificato, ufficialmente accreditato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica)

Prof. Dott. Benito MELCHIONNA

Corte Italiana di Cassazione - Procuratore Generale Aggiunto Emerito

Università degli Studi di URBINO – Per oltre 10 anni Docente di “Diritto Costituzionale” presso il Dipartimento di Scienze Ambientali

Prof. Ing. Lorenzo PERETTO

Università degli Studi di BOLOGNA – Professore di "Misure Elettriche ed Elettroniche" e di "Affidabilità e Controllo della Qualità" presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"

Prof. Ing. Roberto TINARELLI

Università degli Studi di BOLOGNA – Professore di "Misure Elettriche ed Elettroniche" e di "Affidabilità e Controllo della Qualità" presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"

Avv. Gian Piero RINALDI

Titolare dello Studio Legale RINALDI, con sede a Bologna (Italia) e New York (Stati Uniti)

Attorney at Law in the United States (District of Washington D.C.)

Member of the Italian and Washington D.C. Bars

M.C.L. (Master Comparative Law) George Washington University

M.A.I.A. (Master Arts International Affaires) Johns Hopkins University

Prof. Ing. Emilio FERRARI

Università degli Studi di BOLOGNA – Docente presso il Dipartimento d'Ingegneria Industriale

Presidente del CINECA (Consorzio Interuniversitario, senza scopo di lucro, costituito da 70 Università Italiane, 4 Centri di Ricerca Nazionali, ed il MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ, e della RICERCA)

Sig. Angelo CARRARA

Presidente della CONFARTIGIANATO della Provincia di Bergamo

Ing. Eliana GROSSI

Presidente di FEDERMANAGER della Provincia di Bologna

Ing. Franco BOCCIA

Consulente di Direzione e management industriale

Membro del Consiglio Direttivo di FEDERMANAGER della Provincia di Bologna

Membro della Commissione Nazione di FEDERMANAGER per le nuove tecnologie digitali “Industry 4.0”

Generale Ing. Gennaro DI LAURO

Direttore (fino al dicembre 2014) dello stabilimento militare “Ripristini e Recupero del Munizionamento” di Noceto (PR), operante nell'ambito dell'Agenzia Industrie Difesa del MINISTERO della DIFESA